

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1821

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZUCALLI, RUSSO VINCENZO MARIO e ROMANO

*Presentata il 9 novembre 1964*

Collocamento dalla posizione di « a disposizione » a quella di in « s. p. e. »  
di tenenti colonnelli piloti dell'Arma aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, che fissa le norme per l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, sancisce inequivocabilmente che le promozioni dei tenenti colonnelli piloti al grado superiore in s.p.e. debbano avvenire seguendo l'ordine di una graduatoria di merito appositamente compilata anno per anno e valevole per tutto l'anno cui si riferisce (articoli 25, 26, 27 e 93 della legge citata).

Tale norma, d'altro canto, è in aderenza al principio, altrettanto inoppugnabile che, nell'interesse dei singoli, ma soprattutto della stessa amministrazione, gli ufficiali da prescegliere debbano essere sempre i migliori.

La legge 27 ottobre 1963, n. 1431, tra gli emendamenti apportati alla legge precedentemente menzionata, ha stabilito, tra l'altro, che per il 1963 il numero dei tenenti colonnelli piloti da promuovere al grado superiore in s.p.e. fosse portato da 15 a 44; in particolare poi, all'articolo 6, precisava che all'aumentato numero di promozioni si doveva pervenire seguendo l'ordine della graduatoria di merito, già compilata, valevole per tutto il 1963. Con quest'ultima precisazione, la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, è stata pertanto presentata conforme alla norma e quindi al principio inizialmente ricordato.

Tale conformità purtroppo non è stata rispettata in sede di applicazione di quest'ultima legge. L'Aeronautica militare, infatti, ha ritenuto che la legge dovesse essere operante unicamente nei riguardi degli ufficiali in s.p.e. alla data di entrata in vigore della stessa,

e pertanto, pur partendo dalla graduatoria di merito valevole per tutto il 1963, non ha promosso quegli ufficiali che, successivamente alla compilazione della citata graduatoria di merito, erano stati collocati « a disposizione ». Così operando l'Aeronautica militare non ha promosso in s.p.e. 13 tenenti colonnelli piloti che in detta graduatoria occupavano posizione assai più arretrata. Si è dato, ad esempio, il caso che non si sia promosso il 25° e lo sia stato invece il 67°.

L'interpretazione data dall'Aeronautica militare alla legge del 27 ottobre 1963, n. 1431, ha pertanto trascurato un principio giuridico e morale ponendo in condizioni di inferiorità taluni dei più meritevoli, che vengono così postposti ad altri che lo erano meno.

In ultima analisi, i citati 13 tenenti colonnelli sono stati privati di un diritto loro spettante in conseguenza del posto occupato nella graduatoria di merito.

Il ritenere che la legge dovesse essere operante unicamente nei riguardi degli ufficiali in s.p.e. alla data di entrata in vigore della stessa trova vari elementi contraddittori tra i quali primeggia il fatto che la legge fa richiamo, unicamente ed inequivocabilmente, ad una specifica graduatoria di merito, compilata antecedentemente al collocamento a disposizione degli ufficiali interessati.

Inoltre è rilevante il fatto che la Marina militare davanti alla identica norma (legge 18 febbraio 1963, n. 165) si è attenuta strettamente alla graduatoria in vigore per cui si può affermare che la stessa norma presso due

amministrazioni dello stesso Ministero difesa ha avuto interpretazione opposte.

Ma le ragioni che impongono la modifica dei criteri seguiti dall'Aeronautica militare scaturiscono dalla considerazione che non è stato rispettato il principio ricordato inizialmente, per il quale gli ufficiali da prescegliere debbono essere sempre i migliori, sia nell'interesse dei singoli che, soprattutto, della stessa amministrazione. Sono stati, infatti, promossi al grado di colonnello in s.p.e. alcuni ufficiali meno dotati e meno qualificati dei colleghi esclusi, come appare in maniera particolarmente evidente anche dalle graduatorie di merito degli anni 1961 e 1962.

A conclusione di quanto precede riteniamo opportuno e doveroso mettere in risalto che la legge del 27 ottobre 1963, n. 1431, ha determinato disagio morale non solo nei 13 uf-

ficiali che si sono visti posposti ai colleghi inferiori per titoli e qualità, ma, in genere, in tutti gli ufficiali dell'arma, i quali, nelle abnormi conseguenze della legge, non possono non aver ravvisato una palese mortificazione di alcuni valori fondamentali della vita militare.

Con l'allegata proposta di legge, in definitiva, si vuole riportare in s.p.e. quegli ufficiali, oggi colonnelli a disposizione, che a suo tempo furono esclusi dal beneficio della legge del 27 ottobre 1963, n. 1431.

È opportuno mettere in risalto infine che la presente proposta di legge non comporta alcun onere per l'erario in quanto si tratta in pratica di modificare unicamente la posizione di stato di alcuni colonnelli piloti, passandoli dalla posizione di « a disposizione » in quella di « in s.p.e. ».

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I tenenti colonnelli piloti che nella graduatoria di merito di cui al successivo articolo rientravano entro il 44° posto compreso e che in data 1° gennaio 1963 sono stati collocati a disposizione ed in tale posizione di stato promossi colonnelli, sono transitati, a semplice richiesta degli interessati, nei quadri organici dei colonnelli piloti in s.p.e.

### ART. 2.

Ai predetti ufficiali sarà attribuita anzianità di grado corrispondente al posto occupato dagli stessi nella graduatoria di merito tenuta presente per le promozioni dei tenenti colonnelli piloti in applicazione della legge del 27 ottobre 1963, n. 1431.

### ART. 3.

I predetti ufficiali saranno posti in soprannumero all'attuale organico relativo ai colonnelli piloti in s.p.e.

Tale eccedenza sarà riassorbita con le prime vacanze organiche che per qualsiasi causa si formeranno nel grado stesso.

### ART. 4.

Le domande di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.